



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE, SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE,
UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO**

**Servizio Politiche di sviluppo delle risorse umane del S.S.R., semplificazione in
materia sanitaria e patrimonio delle Aziende Sanitarie. Riforme**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 9417 DEL 24/09/2019

OGGETTO: Avviso pubblico per l'ammissione, in sovrannumero, di n. 12, ai sensi dell'ex art. 12, comma 3 del D.L. 35/2019, convertito con legge n. 60/2019, tramite graduatoria riservata al corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2019/2022.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in attuazione della Direttiva n. 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 277 in attuazione della direttiva 2001/19/CE;

Vista la determinazione dirigenziale n. 9415 del 24 settembre 2019 con la quale è stato approvato, in conformità ai principi definiti dal D.M. Salute 7 marzo 2006, modificato dai DD.M. Salute 26 agosto 2014 e 7 giugno 2017, per la disciplina unitaria del sistema, il bando

di concorso per l'ammissione di n. 38 medici al corso di formazione specifica in Medicina Generale, triennio 2019/2022;

Accertato che:

- i bandi vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione o Provincia Autonoma,
- della pubblicazione ne viene data comunicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami,
- il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando regionale, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale;

Visto il D.L. 135 del 14 dicembre 2018, convertito nella Legge 11 febbraio 2019, n. 12, in particolare l'articolo 9 "*Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale*", che prevede, fino al 31 dicembre 2021, data la carenza dei medici di medicina generale, la possibilità, per gli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, fermo restando che la loro assegnazione è subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale;

Dato atto che le Regioni, ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 del D.L. 135/2018, sopra citato, possono prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico o, in alternativa, organizzare i corsi a tempo parziale, garantendo il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale;

Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 35 (c.d. Decreto Calabria), convertito nella Legge 20 giugno 2019, n. 60, che prevede, all'articolo 12 che "*fino al 31 dicembre 2021, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e già risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, accedono al predetto corso, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio*";

Valutato in sede di Coordinamento Interregionale "Assistenza territoriale" che quanto stabilito dalle norme sopra riportate non consentiva l'emanazione dei bandi di concorso in quanto carenti di elementi essenziali quali:

- l'indicazione del triennio formativo per il quale i medici hanno conseguito l'idoneità in seguito alla prova concorsuale,
- la gestione della graduatoria riservata,
- il numero dei candidati da ammettere in sovrannumero;

Dato atto che, per favorire una omogenea applicazione, su tutto il territorio nazionale, di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale (D.lgs. 368/1999, DM 7 marzo 2006, DL 135/2018 convertito con L. 12/2019, DL 35/2019 convertito con L. 60/2019) le Regioni hanno condiviso la necessità di definire alcune regole per la predisposizione del bando di concorso già a partire dalla pubblicazione del bando per il triennio formativo 2019/2022;

Preso atto che, in data 24 luglio 2019, la Commissione Salute, ha assunto decisioni in merito raccolte in linee guida, alcune delle quali vengono di seguito specificate:

"Applicazione articolo 12, comma 3, DL 35/2019 convertito con L. 60/2019"

- a) si prende atto delle indicazioni del Ministero della Salute, in base alle quali le prescrizioni dell'articolo 12, comma 3, DL 35/2019 convertito con L. 60/2019 si applicano a tutti i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale e risultati idonei ad un concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale indetto in data antecedente alla data di pubblicazione del bando di concorso relativo al corso a cui chiedono di accedere; pertanto con riferimento al bando di concorso per il triennio formativo 2019-2022 per esempio, possono presentare domanda per l'inserimento nella graduatoria riservata tutti coloro che hanno ottenuto l'idoneità nei concorsi precedenti e sono esclusi coloro che risulteranno idonei al concorso per l'accesso al triennio formativo 2019/2022; resta inteso che gli idonei al concorso per il triennio 2019/2022 potranno fare domanda in sovrannumero per accedere al corso di formazione delle edizioni successive, nel rispetto del termine ultimo stabilito dalla norma;
- b) si condivide che i soggetti di cui alla lettera a) possono fare domanda di ammissione alla graduatoria riservata, senza borsa di studio, per l'accesso al corso di formazione specifica per il triennio a condizione che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi) per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso allo stesso triennio formativo;
- c) si condivide che i soggetti che soddisfano i criteri di cui al punto b) possono fare domanda di accesso al corso in una sola delle Regioni nelle quali sono risultati idonei;
- d) si prende atto delle indicazioni ministeriali che, per quanto riguarda le modalità di calcolo del punteggio di anzianità di servizio, sulla base del quale determinare la priorità di iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale, richiamano alla puntuale applicazione dei criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale vigente (Articolo 3, titolo II "Titoli di servizio", ACN 21 giugno 2018), in virtù del disposto di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legge n. 35 del 2019, convertito dalla legge n. 60 del 2019;
- e) con riguardo a ciascuno dei concorsi espletati (nel periodo di vigenza della norma succitata, dal 2019 fino al 31.12.2021) e relativo corso di formazione, dovrà essere stilata specifica graduatoria riservata;
- f) si condivide che le risorse destinate a coprire gli oneri derivanti dalla applicazione del comma 3, pari a 2.000.000 €/anno per ciascun triennio attivato con accesso mediante graduatoria riservata, siano ripartite tra le Regioni sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti (non assegnati); la rilevazione viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:
- situazione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del concorso;
 - riparto in funzione della somma degli incarichi pubblicati e NON assegnati in sede di assegnazione delle zone carenti per i tre ambiti: assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale;

Così come emerge dalla relazione tecnica del Decreto Legge 35/2019 convertito in Legge 60/2019, si prende atto che la quantificazione della spesa complessiva di 2 mln di euro, stanziati rispettivamente nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021, per ciascun corso triennale di riferimento, è stata formulata stimando in circa 1000 euro pro capite gli ulteriori

costi di organizzazione relativi alla partecipazione di 2000 soprannumerari in ciascun corso triennale.

Applicazione articolo 9, comma 2, DL 135/2018, convertito con L. 12/2019

Il comma 1, articolo 9 del DL 135/2018 convertito con L. 12/2019 prevede che i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

In particolare, il comma 2, articolo 9 del DL. 135/2018 convertito in L. 12/2019, prevede che le Regioni e le province autonome prevedono limitazioni del massimale degli assistiti in carico o del monte ore settimanale da definire nell'ambito dell'accordo collettivo nazionale.

Le Regioni condividono che il corso di formazione specifica in medicina generale è organizzato a tempo pieno.

Nelle more della definizione dell'accordo collettivo nazionale, per non pregiudicare la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso, le Regioni ritengono adeguate le seguenti limitazioni del massimale o del monte ore settimanale, peraltro in linea con l'attuale proposta di atto di indirizzo:

- a) assistenza primaria: fino a 500 scelte con possibilità per le singole Regioni di incrementare tale limite fino ad un massimo del 30%;*
- b) continuità assistenziale: convenzionamento di continuità assistenziale a 24 ore settimanali;*
- c) emergenza sanitaria territoriale: sospensione parziale dell'attività convenzionale pari a 14 ore settimanali. Tale sospensione permane fino alla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale.*

Il superamento dei massimali sopra indicati comporta l'incompatibilità con la frequenza del corso.

Nelle more della definizione dell'accordo collettivo nazionale, per non pregiudicare la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso, durante la frequenza del corso, il medico iscritto al corso di formazione specifica non può essere titolare contemporaneamente di più di una delle succitate "funzioni convenzionali".

Queste disposizioni trovano applicazione a partire dagli incarichi pubblicati nel 2019 e anche con riguardo agli incarichi conferiti ai medici iscritti a trienni formativi in essere.

Restano ferme:

- le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di compatibilità con lo svolgimento dell'attività lavorativa (ossia la possibilità di fare le sostituzioni e, per i soprannumerari, anche la possibilità di effettuare attività libero professionale ex L. 401/2000);*
- l'obbligo per il medico in formazione di garantire la regolare frequenza all'attività formativa prevista, sia teorica che pratica";*

Valutato che, come comunicato al Coordinamento Tecnico interregionale "Area Assistenza Territoriale" con nota mail del 13 settembre 2019, la Regione Umbria, anche sulla base delle risorse finanziarie necessarie all'organizzazione e gestione di un aumento di medici da formare in conseguenza dell'emanazione del cosiddetto Decreto Calabria, ha dichiarato una ricettività massima di dodici posti;

Preso atto che il Coordinamento Tecnico interregionale "Area Assistenza Territoriale" ha comunicato in data 18 settembre 2019, che la Commissione Salute ha approvato la

ripartizione dei posti previsti per l'accesso al corso in oggetto in applicazione del DL n. 35/2019, che per la Regione Umbria è pari a n. 12 (dodici);

Preso atto che la Commissione Salute, nella seduta del 31 luglio 2019, ha approvato i documenti relativi all'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale, triennio 2019/2022, in particolare:

per quanto riguarda l'ammissione al corso tramite concorso pubblico:

- bando concorso 2019-2022: bando di concorso per l'ammissione al corso,
- domanda concorso 2019-2022: fac-simile domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione al corso 2019-2022,
- schema di informativa privacy;

per quanto riguarda l'avviso pubblico in applicazione del citato decreto Calabria:

- avviso graduatoria riservata: avviso pubblico per l'ammissione al corso tramite graduatoria riservata in applicazione del DL n. 35/2019,
- domanda graduatoria riservata: fac-simile di domanda per l'accesso alla graduatoria riservata,
- titoli per graduatoria riservata e informativa privacy: schema per la dichiarazione delle attività lavorative svolte ed informativa sulla privacy;

Preso atto che ai medici ammessi con graduatoria riservata non viene corrisposta alcuna borsa di studio, mentre, per quanto riguarda le spese di organizzazione verranno utilizzati i fondi presenti nel capitolo dedicato, F2260_S;

Viste la d.g.r. n. 4495 del 15/07/1997 e la d.g.r. n. 1609 del 03/11/1999 con le quali viene costituito un apposito Ufficio Centrale regionale, presso l'allora Azienda USL di Foligno, ora confluita nell'Azienda USL Umbria n. 2, per la gestione delle graduatorie regionali dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei biologi, dei chimici e degli psicologi ambulatoriali, nonché i compiti attinenti la pubblicazione delle zone carenti;

Valutato che per la predisposizione della graduatoria riservata, i competenti uffici regionali potranno avvalersi del supporto del citato Ufficio Centrale regionale;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016;

Ritenuto, per quanto sopra rappresentato, di adottare il testo dell'avviso pubblico, corredato dei relativi allegati, per l'ammissione, in sovrannumero, al corso di formazione specifica in Medicina Generale, triennio 2019/2022, di **n. 12** medici, tramite graduatoria riservata, ex art. 12, comma 3 del D.L. 35/2018, convertito in legge 80/2019;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di approvare ed emanare l'avviso pubblico per l'ammissione, in sovrannumero, tramite graduatoria riservata, ex art. 12, comma 3 del D.L. 35/2018, convertito in legge 80/2019, di **n. 12** medici al corso di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Umbria triennio 2019/2022, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che possono presentare la domanda anche i cittadini extracomunitari in possesso dei requisiti di cui all'art. 38, commi 1 e 3 bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165;

3. di stabilire che l'avviso pubblico sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito Web della Regione e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, unitamente al seguente avviso:

“LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE POTRANNO ESSERE TRASMESSE, ESCLUSIVAMENTE TRAMITE LA PIATTAFORMA DIGITALE, ALLA PAGINA <http://serviziinrete.regione.umbria.it/Servizi/RicercaServizi>, SOLO A DECORRERE DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, PER ESTRATTO, NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. LE DOMANDE PRODOTTE CON UNA DIVERSA MODALITA' (PEC O RACCOMANDATA), PRIMA O OLTRE IL TERMINE PREVISTO, NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE”;

4. di dare atto che, ai fini della formulazione della graduatoria riservata, i competenti uffici regionali potranno avvalersi del supporto dell'Ufficio Centrale regionale di cui alla d.g.r. n.4495 del 15/07/1997 e alla d.g.r. n.1609 del 03/11/1999;
5. di stabilire che gli oneri finanziari per l'attuazione del presente atto sono a carico della Regione Umbria, che provvede con le apposite quote a destinazione vincolata, parte corrente del Fondo Sanitario Nazionale, annualmente destinate dal Ministero della Salute ai corsi di formazione specifica in medicina generale, utilizzando i finanziamenti residui iscritti nel bilancio regionale nei seguenti capitoli di spesa: C2260_S – D2260_S – F2260_S;
6. di demandare a successivi atti la liquidazione delle spese per l'organizzazione e la gestione del corso;
7. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente efficace.

Perugia lì 24/09/2019

L'Istruttore
Anna Maria Felici
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 24/09/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Ivana Ranocchia

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 24/09/2019

Il Dirigente
Dr. Luca Conti

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2